

Bruxelles, 23 giugno 2026
(OR. en)

9555/26
COR 1

SOC 280
GENDER 43
ANTIDISCRIM 59
JAI 633
DROIPEN 95
TELECOM 255
CYBER 242
JEUN 82

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8592/1/26 REV 1
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e la lotta contro la violenza online nei confronti delle ragazze - <i>Approvazione</i>

Nel documento ST 9555/26, a pagina 22, il punto 33 va letto come segue:

33. Incoraggiare i pertinenti **prestatori di** servizi intermediari, quali le piattaforme online di memorizzazione di informazioni (hosting), le imprese che forniscono servizi di social media digitali, i fornitori di piattaforme di video on demand (VOD), le imprese di telecomunicazioni e i produttori di dispositivi elettronici, a seguire un approccio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e di sicurezza fin dalla progettazione al fine di prevenire gli usi impropri, nonché a investire in strumenti di individuazione e deterrenza come gli avvisi pop-up, un'efficace moderazione dei contenuti e l'individuazione di contenuti dannosi basata sulle immagini e in garanzie contro la condivisione non consensuale di immagini intime, conformemente alla legislazione dell'UE.

Nel documento ST 9555/26, a pagina 23, i punti 37 e 38 vanno letti come segue:

37. Incoraggiare i pertinenti **prestatori di** servizi intermediari, quali le piattaforme online di memorizzazione di informazioni (hosting) e altri servizi intermediari, a individuare e attenuare i rischi sistemici connessi alla violenza di genere, compresi quelli derivanti dai sistemi di raccomandazione e di IA generativa e dai meccanismi automatizzati di amplificazione dei contenuti, e a contrastare i contenuti dannosi, nonché, se del caso, a rimuoverli tempestivamente, inclusi l'incitamento all'odio online e altri materiali rivolti alle ragazze, tra cui le ragazze appartenenti alla comunità LGBTI e le ragazze con disabilità o appartenenti a minoranze razziali, etniche o religiose, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione.
38. Incoraggiare i **prestatori di** servizi intermediari, quali le piattaforme online di memorizzazione di informazioni (hosting) e altri servizi intermediari, a collegare i meccanismi di segnalazione delle vittime alle infrastrutture tecniche che consentono blocchi incrociati tra diverse piattaforme (cross-platform) e i meccanismi di sostegno alle vittime, compresi i meccanismi che garantiscono alle vittime di violenza di genere facilitata dalla tecnologia mezzi di ricorso e risarcimento accessibili, e ad applicare i principi della sicurezza fin dalla progettazione nello sviluppo e nel funzionamento dei servizi digitali.